

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ASSISTENTI DI PROFILASSITICINO"

DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1

L'Associazione **Assistenti di Proflassi Ticino** (di seguito l'Associazione) è un'associazione apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

L'Associazione ha come scopo la promozione e la tutela della professione di assistente di proflassi. Per il realizzazione di tale scopo essa si propone, tra l'altro, di:

- organizzare eventi informativi e formativi inerenti concernenti tale professione, compresi congressi, corsi di aggiornamento, convegni, ecc.;
- collaborare con medici dentisti;
- gestire una lista di collocamento con i dati dei soci;
- salvaguardare i diritti e gli interessi della professione.

Per la realizzazione dello scopo l'Associazione può conferire, se del caso, incarichi remunerati anche a soci attivi.

Art. 3

L'associazione ha la sua sede presso il domicilio del presidente in carica. La sua durata è indeterminata

MEZZI E ESERCIZI FINANZIARI

Art. 4

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da

- quote contributive ordinarie e straordinarie dei soci
- donazioni, sponsorizzazioni,
- proventi dell'attività associativa.

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I conti di esercizio riportano la situazione finanziaria dell'Associazione e comprendono tutte le entrate e le uscite. I consuntivi e i relativi rapporti devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea annuale e possono essere consultati, previa richiesta scritta da ogni socio attivo.

Durante l'esistenza dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di riserve o capitale.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità dei soci.

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato;
- i Revisori dei conti.

L'attività viene svolta dai membri degli organi associativi, di norma, a titolo gratuito. Rimane riservato il rimborso delle spese da essi sostenute nello svolgimento di tale attività che verranno rimborsate nelle modalità stabilite dal Comitato.

Il Comitato ha la facoltà di fissare le indennità in favore di membri degli organi associativi nell'eventualità che essi debbano svolgere incarichi o impegni straordinari.

SOCI

Art. 6

I soci dell'Associazione, si dividono nelle seguenti categorie:

- **soci attivi:** sono i soci fondatori dell'Associazione presenti all'assemblea costituente oltre che coloro che hanno un diploma federale Svizzero di Assistente di Proflassi e che sono stati accettati dal Comitato;
- **soci straordinari:** sono coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione e che sono stati accettati dal Comitato;

- **soci sostenitori:** sono coloro intendono sostenere economicamente l'Associazione pagando un contributo annuo libero.

Soci Attivi

I soci attivi hanno il diritto di partecipare gratuitamente a tutti gli eventi organizzati dall'Associazione. Hanno il diritto di presenziare alle assemblee dell'associazione e di votare. Essi hanno inoltre il diritto di rivestire cariche negli organi associativi.

I soci attivi si impegnano a dare il loro contributo all'attività dell'Associazione e all'organizzazione degli eventi nella misura delle proprie capacità.

Per essere ammessi quali in qualità di socio attivo, il candidato dovrà inviare al segretario dell'Associazione la domanda di iscrizione corredata da una copia del diploma federale di Assistente di proflessi e da un Curriculum vitae.

Il Comitato deciderà in seguito per l'ammissione o meno. Esso avrà tuttavia anche la facoltà di chiedere documentazione o informazioni integrative o di rifiutare l'ammissione senza motivazioni. Nel caso di decisione positiva il candidato dovrà provvedere al pagamento della quota contributiva, pena la decadenza della domanda di iscrizione. La qualità di socio viene assunta solo con il pagamento della predetta quota.

Soci straordinari

Con il versamento della quota contributiva i soci straordinari hanno il diritto di partecipare gratuitamente a tutti gli eventi organizzati dall'Associazione. Essi non hanno il diritto di voto alle assemblee dell'Associazione.

Le domande d'ammissione devono essere presentate al comitato direttivo che decide l'ammissione dei nuovi soci e informa l'assemblea in occasione della sua prossima riunione.

Soci sostenitori

Con il versamento di un contributo libero annuo ognuno può divenire socio sostenitore. I soci sostenitori non hanno il diritto di partecipare agli eventi organizzati dall'Associazione e non hanno il diritto di voto alle assemblee dell'Associazione.

Le domande d'ammissione devono essere presentate al comitato direttivo che decide l'ammissione dei nuovi soci e informa l'assemblea in occasione della sua prossima riunione.

Art. 7

L'esclusione dei soci avviene per i seguenti motivi:

- dimissioni. La notifica di dimissione da parte di un socio deve essere trasmessa per iscritto al Comitato con un preavviso di tre mesi. La quota contributiva annuale è comunque dovuta per intero;
- mancato pagamento della quota contributiva;
- comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione e all'etica professionale (quali ad es. comportamenti lesivi della personalità di altri soci, falsificazione di diplomi, ecc).

La decisione di esclusione per i suddetti motivi compete al Comitato che decide a maggioranza semplice.

L'esclusione per altri motivi può avere luogo solo con decisione dell'assemblea.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione ed è composto da tutti i suoi soci attivi e si riunisce almeno una volta all'anno

Art. 9

L'assemblea risolve, in particolare, circa i seguenti punti:

- nomina o revoca dei membri del Comitato e dei revisore dei conti
- approvazione del rapporto annuale del Comitato
- approvazione dei conti di esercizio e dei rapporti dei revisori
- approvazione dei conti di esercizio e del rapporto di revisione.
- Adozione e modifica degli statuti
- determinazione delle quote annuali
- scioglimento dell'Associazione
- adotta e modifica lo statuto
- si pronuncia sulle altre trattande sottoposte all'assemblea

Art. 10

Il comitato convoca le assemblee annuali con almeno 20 giorni di preavviso. La convocazione può avvenire anche tramite posta elettronica. Il Comitato può convocare un'assemblea straordinaria ogni qualvolta ve ne sorga la necessità o qualora un quinto dei soci attivi lo richieda.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal presidente del Comitato o da un altro membro del comitato

Art. 12

Tutti i soci attivi hanno egual diritto di voto nell'assemblea.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei soci attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente che presiede l'assemblea è decisivo.

Art. 13

Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano. Prima di una singola delibera, l'assemblea può anche risolvere di votare secondo altre modalità, ad esempio per voto segreto.

Art. 14

L'ordine del giorno dell'assemblea annuale (detta ordinaria) deve almeno includere:

- la proposta di approvazione del rapporto annuale del Comitato
- la proposta di approvazione dei conti di esercizio e dei rapporti dei revisori
- le proposte di nomine o revocche dei membri del Comitato e dei revisore dei conti
- eventuali proposte di singoli soci attivi pervenute per iscritto al Comitato almeno 10 giorni prima della data di riunione dell'assemblea.

COMITATO

Art. 15

Il comitato ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla. Esso applica, in particolare, le decisioni dell'assemblea generale. Dirige l'associazione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli scopi. Decide, inoltre, in merito ammissione di nuovi soci o alla loro eventuale esclusione sulla base del presente statuto, amministra i beni dell'associazione, cura i conti di esercizio e prepara i consuntivi e i preventivi da sottoporre all'assemblea e convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Si occupa, inoltre delle questioni che non sono espressamente riservate all'assemblea generale.

Art. 16

Il Comitato è composto da almeno 4 soci attivi (presidente, segretaria, vice presidente e cassiere). I suoi membri sono eletti per la durata di un anno e sono rieleggibili.

Il Comitato si autodetermina nel senso decide al suo interno la ripartizione delle varie funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che è necessario per lo svolgimento dell'attività e la realizzazione degli scopi associativi.

Art. 17

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due soci del comitato direttivo.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18

Il revisore dei conti verifica gli esercizi finanziari dell'associazione e presenta un rapporto all'assemblea generale assieme al cassiere.

SCIoglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'assemblea. Il saldo attivo verrà devoluto a enti ticinesi avente scopi analoghi, o in mancanza di essi, ad enti di beneficenza determinati dalla stessa assemblea.

Presidente
Bebber Mariella

Segretaria
Rezzonico Barbara